

Sentenza: 7 dicembre 2006, n. 407

Materia: immigrazione

Giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: dedotti gli artt. 117, commi terzo e sesto, 118, commi primo e secondo, Cost, (in relazione all'art. 10 della l.cost. 3/2001); gli artt. 4, primo comma, e 65 della l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); nonché l'art. 11 della l. 131/2003.

Ricorrente: Regione Friuli-Venezia Giulia

Oggetto: art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione)

Esito: infondatezza delle questioni di legittimità sollevate

Estensore nota: Cesare Belmonte

La Regione Friuli-Venezia Giulia solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione).

La norma contestata prevede che nelle Regioni a statuto speciale siano disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo fra lo sportello unico per l'immigrazione (ufficio statale) e gli uffici regionali e provinciali, ai fini dell'organizzazione e dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo.

La ricorrente pone in evidenza alcune circostanze a suo avviso decisive per una corretta comprensione dei termini della questione: la propria titolarità di una competenza legislativa integrativa-attuativa di quella statale in materia di lavoro, ai sensi dello statuto speciale, come approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; il conferimento alla Regione a titolo di delega, da parte dell'apposita normativa di attuazione statutaria (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514), delle funzioni amministrative in tema di collocamento e avviamento al lavoro in precedenza svolte dall'amministrazione nazionale;

Si assume inoltre che in virtù della clausola di favore recata dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) la materia del lavoro sia da intendersi acquisita alla competenza legislativa concorrente della Regione Friuli-Venezia Giulia, da ciò derivandone che le funzioni amministrative già delegate spetterebbero alla Regione a titolo di funzioni proprie; queste stesse funzioni, continua la ricorrente, sono state peraltro devolute dalla legislazione regionale alle Province, incluse quelle relative al procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini extracomunitari.

Ciò posto, la ricorrente deduce in primo luogo la violazione della propria sfera di competenza in materia di norme di attuazione. La norma regolamentare impugnata, per il fatto stesso di rinviare la disciplina delle forme di raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali ad apposite norme di attuazione, predeterminerebbe il contenuto di una fonte su cui non è legittimata ad incidere; violando in primo luogo l'art. 65 dello statuto speciale, secondo cui le norme di attuazione statutaria sono stabilite tramite decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale; e ponendosi altresì in contrasto con l'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che in sede di

adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l.cost. 3/2001 rimarca la peculiarità del procedimento di attuazione statutaria.

Col secondo motivo di ricorso la Regione lamenta che la norma *de qua* incida non nella materia dell'immigrazione, bensì in una materia a legislazione ripartita quale quella del lavoro, violando gli artt. 117, terzo comma, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione.

La conclusione è dunque quella secondo cui, nell'ambito del procedimento regolante l'ingresso e l'avviamento al lavoro del cittadino extracomunitario, le funzioni relative al rilascio del nulla osta per motivi di lavoro dovrebbero essere svolte dagli uffici regionali competenti e non da un ufficio statale. Inoltre, anche ad interpretare la norma regolamentare nel senso che nelle Regioni a statuto speciale queste specifiche funzioni rivestano carattere regionale, la norma stessa sarebbe comunque lesiva delle prerogative esclusive della Regione in ordine all'organizzazione propri uffici, come sancite dall'art. 4, numero 1, dello statuto speciale.

Con la terza censura si deduce la violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, non essendo ammessa alcuna disciplina regolamentare statale nelle materie di pertinenza regionale.

Secondo l'Avvocatura erariale la Regione è incorsa in errore nella qualificazione dell'oggetto del contendere, giacché la disposizione impugnata sarebbe espressione della competenza dello Stato in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera *b*, Cost.); competenza esclusiva, per quanto destinata inevitabilmente ad interferire con le attribuzioni regionali.

E comunque, anche se l'oggetto della norma impugnata fosse attinente alla tutela e sicurezza del lavoro, ossia ad una materia a legislazione ripartita, lo Stato si sarebbe mosso in punto di principi fondamentali, "*tanto più necessari in un ambito strettamente collegato con quello delle politiche immigratorie*".

Per altro verso la disposizione regolamentare si configurerebbe come strettamente attuativa del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ribadendo l'esigenza, avvertita dall'art. 22, comma 16, del testo unico, che nelle Regioni a statuto speciale sia assicurato, mediante specifiche norme di attuazione statutaria, l'opportuno coordinamento tra le attribuzioni regionali in materia di lavoro e quelle statali in materia di immigrazione; sarebbe pertanto priva di fondamento anche la censura relativa alla pretesa violazione del divieto di cui all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, non essendo ravvisabile alcun effettivo esercizio di potestà regolamentare da parte della norma censurata.

La Corte osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione, la disposizione impugnata rinvia la concreta disciplina delle forme di raccordo in questione, senza alcuna predeterminazione dei contenuti, alle norme di attuazione degli statuti speciali, e dunque nel caso della Regione Friuli-Venezia Giulia a quei particolari decreti legislativi da adottare con la procedura di cui all'art. 65 dello statuto speciale.

In ogni caso, la disposizione impugnata si inserisce in un regolamento statale che regola la materia dell'immigrazione, ossia una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, identificando nel coordinamento fra uffici statali e regionali un modulo organizzativo atto ad assicurare la funzionalità del procedimento riguardante l'ingresso e l'avviamento al lavoro del cittadino extracomunitario; senza quindi che ne risulti alcuna lesione delle prerogative regionali in materia di lavoro derivanti dagli artt. 117, terzo comma, e 118, della Costituzione.

Del pari, poiché l'ambito materiale su cui insiste in via prevalente la norma regolamentare impugnata è riservato in via esclusiva allo Stato, non ricorre neanche l'asserita violazione del divieto di esercizio della potestà regolamentare statale in materie regionali, quale previsto dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

Per questi motivi il conflitto è infondato sotto ogni profilo.

La Corte dichiara pertanto che spettava allo Stato prevedere, con la norma *de qua*, che nella Regione Friuli-Venezia Giulia siano disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione statutaria, le procedure di raccordo e collaborazione fra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali.

